Traduzione C-188/24 - 1

Causa C-188/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

6 marzo 2024

Ricorrenti:

WebGroup Czech Republic, a.s.

NKL Associates s. r. o.

Convenuti:

Ministre de la Culture

Premier ministre

CONSEIL D'ETAT (Consiglio di Stato,

Francia)

in sede

contenziosa

(omissis)

SOCIETÀ WEBGROUP CZECH REPUBLIC e a.

(omissis)

I Per quanto riguarda il ricorso n. 461193: con ricorso sommario, memoria complementare, replica e tre nuove memorie, registrati il 7 febbraio, il 9 maggio e il 21 novembre 2022, il 7 settembre e il 5 dicembre 2023 e il 19 gennaio 2024

presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato), la società Webgroup Czech Republic chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare per eccesso di potere il decreto n. 2021-1306 del 7 ottobre 2021 relativo alle modalità di attuazione delle misure volte a tutelare i minori dall'accesso a siti che diffondono contenuti pornografici;

2°) (omissis)

Essa sostiene che il decreto da essa impugnato:

- è inficiato da un vizio di forma in quanto esso e la legge del 30 luglio 2020, che ne costituisce la base giuridica, non sono stati notificati alla Commissione europea e alla Repubblica ceca conformemente all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno:
- è inficiato da incompetenza negativa in quanto non specifica la natura dei dispositivi tecnici da attuare per impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici su Internet;
- viola i principi di certezza del diritto e di proporzionalità sanciti dal diritto dell'Unione europea, l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, il diritto a un processo equo, garantito dalle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la libertà di espressione, garantita dalle disposizioni dell'articolo 10 della medesima Convenzione;
- viola gli obiettivi della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, in quanto impone misure di carattere generale ed astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali e che si applicano indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi.

Con due controricorsi, registrati il 9 settembre 2022 e il 9 gennaio 2024, il Ministre de la Culture (Ministro della Cultura, Francia) chiede che il ricorso sia respinto. Esso sostiene che i motivi dedotti dalla società ricorrente sono infondati.

Con controricorso, registrato il 10 gennaio 2024, il Premier ministre (Primo ministro, Francia) ha comunicato di aderire alle osservazioni del Ministro della Cultura.

Con due memorie di intervento, registrate il 15 novembre 2022 e il 7 marzo 2023, le associazioni «Osez le féminisme!» e «Le Mouvement du Nid» chiedono il rigetto del ricorso. Esse sostengono che il proprio intervento è ammissibile e che i motivi sollevati dal ricorso sono infondati.

Con due memorie di intervento, registrate il 10 luglio e il 20 settembre 2023, l'associazione «Les effronté-E-S» chiede il rigetto del ricorso. Essa sostiene che il proprio intervento è ammissibile e che i motivi sollevati con il ricorso sono infondati.

- 2° Per quanto riguarda il ricorso n. 461195: con ricorso sommario, memoria integrativa, replica e tre nuove memorie, registrati il 7 febbraio, il 9 maggio e il 21 novembre 2022, il 7 settembre, il 5 dicembre 2023 e il 19 gennaio 2024 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato), la società NKL Associates sro chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):
- 1°) di annullare per eccesso di potere il decreto n. 2021-1306 del 7 ottobre 2021, relativo alle modalità di attuazione delle misure volte a tutelare i minori dall'accesso a siti che diffondono contenuti pornografici;

2°) (omissis)

Essa sostiene che il decreto da essa impugnato:

- è inficiato da un vizio di forma in quanto esso e la legge del 30 luglio 2020, che ne costituisce la base giuridica, non sono stati notificati alla Commissione europea e alla Repubblica ceca conformemente all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
- è inficiato da incompetenza negativa in quanto non specifica la natura dei dispositivi tecnici da attuare per impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici su Internet;
- viola i principi di certezza del diritto e di proporzionalità sanciti dal diritto dell'Unione europea, l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, il diritto a un processo equo, garantito dalle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la libertà di espressione, garantita dalle disposizioni dell'articolo 10 della medesima Convenzione;
- viola gli obiettivi della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000, in quanto impone misure di carattere generale ed astratto riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali e che si applicano indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi.

Con due controricorsi, registrati il 9 settembre 2022 e l'8 gennaio 2024, il Ministro della Cultura chiede che il ricorso sia respinto. Esso sostiene che i motivi dedotti dalla società ricorrente sono infondati.

Con controricorso, registrato il 10 gennaio 2024, il Primo ministro ha comunicato di aderire alle osservazioni del Ministro della Cultura.

Con due memorie di intervento, registrate il 15 novembre 2022 e il 7 marzo 2023, le associazioni «Osez le féminisme!» e «Le Mouvement du Nid» chiedono il rigetto del ricorso. Esse sostengono che il proprio intervento è ammissibile e che i motivi sollevati dal ricorso sono infondati.

Con due memorie di intervento, registrate il 10 luglio e il 20 settembre 2023, l'associazione «Les effronté-E-S» chiede il rigetto del ricorso. Essa sostiene che il proprio intervento è ammissibile e che i motivi sollevati con il ricorso sono infondati.

Visti gli altri documenti del fascicolo;

visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000;
- il code pénal (codice penale);
- (OMISSIS);
- la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020);
- (omissis);

(omissis)

Considerando quanto segue:

- Al fine di contrastare la crescente esposizione dei minori a contenuti pornografici 1 e gli effetti nocivi che tale esposizione produce sulla loro costruzione psicologica e sulla violenza contro le donne, la legge del 30 luglio 2020 volta a proteggere le vittime di violenza domestica ha inteso rafforzare, nei confronti dei siti pornografici che consentono ai minori di accedere ai loro contenuti, l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 227-24 del codice penale che reprimono da tempo il fatto *«di creare, trasmettere,* diffondere, con qualsiasi mezzo e indipendentemente dal supporto utilizzato, un messaggio di natura violenta, che incita al terrorismo, pornografico o tale da ledere gravemente la dignità umana o incitare minori a dedicarsi a giochi che li mettono fisicamente in pericolo, o di commerciare un siffatto messaggio (...) quando il messaggio può essere visto o percepito da un minore», con la pena di tre anni di reclusione e EUR 75 000 di multa.
- A tal fine, l'articolo 22 della legge del 30 luglio 2020 ha, in primo luogo, precisato all'articolo 227-24 del codice penale, recependo una giurisprudenza costante della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), che il reato di cui a tale articolo si configurava «anche qualora l'accesso del minore ai messaggi menzionati al

primo comma consegua ad una sua semplice dichiarazione di avere almeno diciotto anni di età».

- 3 In secondo luogo, l'articolo 23 di detta legge ha istituito una procedura che consente al presidente dell'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale; in prosieguo: l'«Arcom»), qualora constati che una persona, la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione al pubblico online, consente a minori di avere accesso a un contenuto pornografico in violazione dell'articolo 227-24 del codice penale, di rivolgere a tale persona una diffida con cui le ingiunge di adottare tutte le misure atte ad impedire l'accesso dei minori al contenuto incriminato entro un termine di quindici giorni. Se il destinatario della diffida non dà seguito a tale ingiunzione, il presidente dell'Arcom può adire il presidente del tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia) affinché sia posta fine all'accesso a tale servizio e al suo posizionamento mediante un motore di ricerca o un elenco. L'articolo 23 della legge rinvia ad un decreto il compito di precisarne le condizioni di applicazione. Su tale base, il décret du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique (decreto del 7 ottobre 2021 relativo alle modalità di attuazione delle misure volte a tutelare i minori dall'accesso a siti che diffondono contenuti pornografici) ha precisato le modalità secondo le quali il presidente dell'Arcom può attuare la procedura prevista dall'articolo 23 della legge.
- 4 Con due ricorsi, che occorre riunire per statuire con un'unica decisione, le società Webgroup Czech Republic e NKL Associates sro chiedono l'annullamento di tale decreto per eccesso di potere.
 - Sugli interventi delle associazioni «Osez le féminisme». «Mouvement du Nid» e «Les effronté-E-S»
- Tenuto conto dell'oggetto e della natura della controversia, le associazioni «Osez le féminisme», «Mouvement du Nid» e «Les effronté-E-S» dimostrano, mediante il loro oggetto statutario e la loro azione, un interesse sufficiente al mantenimento del decreto impugnato. I loro interventi sono pertanto ammissibili.
 - Sul motivo relativo all'insufficiente precisione del decreto impugnato
- 6 (omissis) Rigetto del motivo da parte del giudice del rinvio]
 - <u>Sui motivi vertenti sull'invocazione dei principi di certezza del diritto e di</u> proporzionalità, del diritto a un processo equo e della libertà di espressione
- 7 (omissis) [Rigetto dei motivi da parte del giudice del rinvio]
 - Sul richiamo della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000

- Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico: «I. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri. / 2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri».
- Ai sensi dell'articolo 2 della medesima direttiva: «Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: (...) h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati. / i) l'ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: / l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica; l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore».
- 10 Ai sensi dell'articolo 3 della medesima direttiva: «1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro. (...) 4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni: /a) i provvedimenti sono: /i) necessari per una delle seguenti ragioni: / - ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona; / - tutela della sanità pubblica; / - pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale; / - tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori; / ii) relativi a un determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; / iii) proporzionati a tali obiettivi; / b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di

un'indagine penale, lo Stato membro ha: / - chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;/ - notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti. (...)».

- A termini dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva, applicabile alla prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio: «Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime».
- Ai sensi del considerando 8 della direttiva: «La presente direttiva si prefigge di 12 creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale». A termini del suo considerando 45: «Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima». Infine, ai sensi del suo considerando 48: «La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite».
- Con sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland Limited, Meta Platforms 13 Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited/Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (C-376/22), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato, ai punti da 42 a 44 di tale sentenza, che «[1]a direttiva 2000/31 si basa (...) sull'applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del reciproco riconoscimento, cosicché, nel quadro dell'ambito regolamentato definito all'articolo 2, lettera h), di tale direttiva, i servizi della società dell'informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi», per dedurne che, «[d]i conseguenza, da un lato, spetta a ciascuno Stato membro in quanto Stato membro di origine dei servizi della società dell'informazione disciplinare tali servizi e, a tale titolo, tutelare gli obiettivi di interesse generale menzionati all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2000/31» e che, «[d]all'altro lato, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, spetta a ciascuno Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione di servizi della società dell'informazione, non limitare la libera circolazione di tali servizi esigendo il rispetto di obblighi supplementari, rientranti nell'ambito regolamentato, che esso avrebbe adottato». Per tali motivi,

- la Corte ha dichiarato che «l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE (...) dev'essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di "provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione", ai sensi di tale disposizione».
- In primo luogo, le società ricorrenti sostengono che le disposizioni del decreto impugnato nonché quelle della legge del 30 luglio 2020, anch'esse contestate, mediante eccezione, violano gli obiettivi della direttiva 2000/31/CE in quanto istituiscono un procedimento volto a consentire ad un'autorità amministrativa di intimare ad una persona la cui attività consiste nel prestare un servizio di comunicazione online di porre fine ad un reato.
- A tale riguardo, tuttavia, le disposizioni contestate, nell'organizzare un 15 procedimento in base al quale un'autorità amministrativa può intimare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine ad una violazione e adire un giudice per le inadempienze addebitate in caso di inottemperanza alla sua diffida, non dettano, di per sé, alcuna norma relativa alla sostanza dell'obbligo di cui trattasi. Di conseguenza, e in tale misura, non si può ritenere che esse pregiudichino, per motivi che rientrano nell'«ambito regolamentato» dalla direttiva 2000/31/CE, la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, dal momento che la direttiva, come indicato dai termini di cui ai punti 11 e 12, non pregiudica la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che un prestatore ponga fine ad una violazione o prevenga una violazione. Pertanto, le società ricorrenti non possono fondatamente sostenere che le disposizioni controverse, nella parte in cui prevedono un dispositivo che consente ad un'autorità amministrativa di intimare ad un prestatore di porre fine ad una violazione, sarebbero viziate da illegittimità in quanto violerebbero gli obiettivi dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE.
- In secondo luogo, tuttavia, le società ricorrenti sostengono altresì che le disposizioni controverse non si limitano a prevedere una procedura che consente ad un'autorità amministrativa di ingiungere ad un prestatore di porre fine ad una violazione, ma che esse hanno anche l'effetto, tenuto conto della sostanza del reato di cui trattasi, quale precisata dall'aggiunta, all'articolo 227-24 del codice penale, delle disposizioni, risultanti dalla legge del 30 luglio 2020, citate al punto 2 che precede, di costringere i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea a predisporre dispositivi tecnici di blocco dell'accesso dei minori ai contenuti che tali prestatori diffondono. A tale riguardo, la risposta da dare al motivo vertente sulla violazione degli obiettivi della direttiva 2000/31/CE dipende, alla luce della formulazione della direttiva come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza citata al punto 13, dalle risposte da fornire alle questioni [formulate nel dispositivo] (omissis).

(omissis) [Ripresa delle questioni nel dispositivo]

Tali questioni sono determinanti per la definizione della controversia che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) è chiamato a dirimere. Esse presentano una seria difficoltà. Di conseguenza, occorre adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sospendere il procedimento sui ricorsi fino a quando quest'ultima non si sia pronunciata.

DECIDE QUANTO SEGUE:

<u>Articolo 1</u>: sono ammessi gli interventi a difesa delle associazioni «Osez le féminisme», «Mouvement du Nid» e «Les effronté-E-S».

<u>Articolo 2</u>: il giudizio sui ricorsi proposti dalle società Webgroup Czech Republic e NKL Associates sro è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle seguenti questioni:

- a) In primo luogo, se disposizioni di diritto penale, in particolare disposizioni generali e astratte che designano determinate condotte come costitutive di un reato perseguibile, debbano essere considerate rientranti nell'«ambito regolamentato» dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, qualora possano applicarsi sia al comportamento di un prestatore di servizi della società dell'informazione sia a quello di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o se si debba ritenere, dal momento che la direttiva ha il solo scopo di armonizzare taluni aspetti giuridici di tali servizi senza armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale e stabilisce soltanto requisiti applicabili ai servizi, che tali disposizioni penali non possano essere considerate requisiti applicabili all'accesso e all'esercizio dell'attività dei servizi della società dell'informazione rientranti nell'«ambito regolamentato» da tale direttiva. In particolare, se disposizioni penali dirette ad assicurare la tutela dei minori rientrino in tale «ambito regolamentato».
- b) Se il fatto di imporre ad editori di servizi di comunicazione online di predisporre dispositivi destinati a prevenire la possibilità per i minori di accedere ai contenuti pornografici che tali editori diffondono debba essere considerato rientrante nell' «ambito regolamentato» dalla direttiva 2000/31/CE, che armonizza solo taluni aspetti giuridici dei servizi di cui trattasi, considerato che, se è vero che tale obbligo concerne l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione, in quanto riguarda il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, tuttavia esso non concerne né lo stabilimento dei prestatori, né le comunicazioni commerciali, né i contratti per via elettronica, né il regime di responsabilità degli intermediari, né i codici di condotta, né la composizione extragiudiziaria delle controversie, né i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri, e non verte quindi su nessuna delle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione del suo capo II.

In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, come debbano essere conciliate le esigenze risultanti dalla direttiva 2000/31/CE con quelle che discendono dalla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in particolare dalla tutela della dignità umana e dell'interesse superiore del minore, garantiti dagli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, qualora la mera adozione di misure individuali prese nei confronti di un determinato servizio non appaia in grado di assicurare una tutela efficace di tali diritti. Se esista un principio generale del diritto dell'Unione europea che autorizzi gli Stati membri, in particolare in caso di urgenza, ad adottare le misure – anche generali e astratte nei confronti di una categoria di prestatori di servizi – necessarie per la tutela dei minori contro le violazioni della loro dignità e integrità, derogando, se necessario, nei confronti dei prestatori di servizi rientranti nell'ambito della direttiva 2000/31/CE, al principio, sancito da tale direttiva, della regolamentazione di tali prestatori da parte del loro Stato d'origine.

(omissis)

[Indicazioni procedurali]